



# **REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE**

**ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELLA  
COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del  
Consiglio Comunale) N. 32 DEL 29/05/2018**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE .....	4
ART. 2 – DEFINIZIONI .....	4
TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI .....	5
ART. 3 -DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
ART. 4 - RILASCIO NULLA OSTA ACUSTICO .....	5
ART. 5- PROCEDURE SEMPLIFICATE .....	6
TITOLO III– REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	7
ART. 6- NUOVI INSEDIAMENTI O RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO .....	7
ART. 7- NUOVI EDIFICI/INTERVENTI SULL'ESISTENTE.....	7
TITOLO IV – ATTIVITA' ALL'APERTO .....	8
ART. 8- DISPOSIZIONI GENERALI .....	8
ART. 9- MANUTENZIONE DEL VERDE .....	8
ART. 10- SERVIZI DI IGIENE URBANA E RACCOLTA RIFIUTI.....	8
ART. 11- UTILIZZO DI MACCHINE AGRICOLE .....	8
ART. 12- ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE ALL'APERTO IN IMPIANTI FISSI .....	8
TITOLO V – ATTIVITA' TEMPORANEE .....	9
CAPO I – Cantieri .....	9
ART. 14– ATTIVITÀ TEMPORANEE DI CANTIERI.....	9
ART. 15- PROCEDURE SEMPLIFICATE PER DEROGA ATTIVITÀ DI CANTIERI BREVE DURATA	10
ART. 16- EMERGENZE .....	11



CAPO II – Manifestazioni temporanee.....	11
ART. 17- MANIFESTAZIONI TEMPORANEE– CAMPO DI APPLICAZIONE .....	11
ART.18- SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE .....	11
ART. 19 - SAGRE E FESTE .....	12
ART. 20- FIERE MERCATI .....	12
ART. 21- LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	12
ART. 22- MANIFESTAZIONI STORICHE .....	13
ART. 23 - MANIFESTAZIONI RIPETITIVE.....	13
ART 24- MANIFESTAZIONI MUSICALI ESTIVE SVOLTE DA PUBBLICI ESERCIZI .....	13
TITOLO VI – ALTRE SORGENTI RUMOROSE .....	14
ART. 25- ALLARMI ACUSTICI .....	14
ART. 26- ALTOPARLANTI .....	14
ART. 27- FUOCHI D'ARTIFICIO.....	14
ART. 28- ATTIVITÀ RUMOROSE PRESSO LUOGHI DI CULTO.....	14
ART. 29- ATTIVITÀ VENATORIA .....	14
TITOLO VII – CONTROLLI E SANZIONI.....	15
ART. 30- ATTIVITÀ DI CONTROLLO .....	15
ART. 31- ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	15
ART. 32- SOSPENSIONE/REVOCA AUTORIZZAZIONI.....	15
ART. 33- SANZIONI.....	15
ALLEGATI .....	16

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione delle competenze del Comune di Lavagna in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della L. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e relativi decreti attuativi, nonché ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) della L.R. Liguria n. 12 del 20/03/1998 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.
2. Il Regolamento disciplina lo svolgimento di attività che generino emissioni rumorose, connesse ad attività produttive o commerciali in essere o di futura realizzazione, provenienti da sorgenti in sede fissa o mobile, sia a carattere continuativo che temporaneo, al fine di garantire la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.
3. Il Regolamento stabilisce norme attuative del Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Lavagna, approvato con n. 32 del 12/11/2001.
4. Sono escluse dal Regolamento le fattispecie previste dall'art. 659 del Codice Penale e non si applica al controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro o generato dalle attività domestiche, regolati da specifiche norme di settore.

### ART. 2 – DEFINIZIONI

**Inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

**Ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al Dlgs 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

**Sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

**Sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c) dell'art. 2 della L. 447/1995 (sorgenti sonore fisse).

**Sorgenti sonora specifica:** sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale.

**Attività rumorosa temporanea:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/ o legata ad ubicazioni variabili, che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e dei macchinari, comporti livelli sonori, misurati come LAeq ad un metro di distanza dalla sorgente, superiori a 80 dB(A).



**Impatto acustico:** gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

**Clima acustico:** le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

**Requisiti acustici degli edifici:** i requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici.

**Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA):** la figura professionale idonea ad effettuare la misurazione, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.

## **TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI**

### **ART. 3 -DISPOSIZIONI GENERALI**

Sono regolamentate in questo titolo:

1. le attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi.

In particolare le attività quali ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine in genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale o di altro tipo, che si svolgono all'aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa CE e comunque tali da garantire il rispetto dei limiti di zona.

2. servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati.

### **ART. 4 - RILASCIO NULLA OSTA ACUSTICO**

Le attività indicate all'art. 3 comma 1, devono rispettare i limiti della zonizzazione acustica comunale. I Titolari di tali attività, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. 447/1995, devono presentare documentazione di impatto acustico, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che documenti i livelli sonori previsti dell'esercizio dell'infrastruttura, dell'impianto o dell'attività e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti acustici di zona. Tale documentazione deve essere redatta in conformità alla DGR Liguria n. 534 del 28/05/1999. Le imprese devono presentare le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste esclusivamente per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lavagna (DPR 160/2010 e ss. mm. ii.) attraverso il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), la documentazione di impatto acustico sarà parte integrante dell'istanza o comunicazione necessaria per l'avvio di tale attività. (SCIA, AUA, permessi a costruire relativi a nuovi impianti, ecc).

Nel caso in cui le emissioni di rumore generate da una delle attività di cui al comma 1, non superino i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale, la documentazione di impatto acustico può essere sostituita da una dichiarazione asseverata da parte di TCAA ai sensi del DPR 445/2000.

I servizi e gli impianti indicati all'art. 3 comma 2 devono rispettare i limiti della zonizzazione acustica comunale e i limiti differenziali indicati all'art. 4 del DPCM 14/11/1997; ad eccezione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono al servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'allegato A del DPCM 14/11/1997.

I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.

Nel caso in cui, per un impianto installato precedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui all'Allegato A dello stesso, la



Città ordina al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.

I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.

Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, indipendentemente dalla data di installazione.

Nel caso in cui non vengano rispettati i limiti della zonizzazione acustica il Comune ha facoltà di richiedere idonea documentazione tecnica a firma di un TCAA e idonei interventi agli impianti atti ad ottenere la riduzione delle emissioni.

#### **ART. 5- PROCEDURE SEMPLIFICATE**

Le attività a bassa rumorosità, elencate nell'allegato B del DPR n. 227/2011, devono rispettare i limiti della zonizzazione acustica comunale. Tali attività presentano una dichiarazione sostitutiva di non necessità di nulla osta acustico ai sensi del DPR 445/2000, a firma del titolare o del rappresentante legale della società.

## **TITOLO III– REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

### **ART. 6- NUOVI INSEDIAMENTI O RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO**

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti, (sia in caso di nuova costruzione che di cambio di destinazione d'uso), ai sensi dell'art. 8 legge 447/95:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali ubicati entro una fascia di 100 ml. da infrastrutture stradali o ferroviarie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi.

Tale documentazione dovrà essere redatta in conformità alla D. G. R. Liguria n° 534 del 28/5/1999 e presentata contestualmente alla domanda di Permesso di Costruire.

Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal DPCM 05/12/1997.

### **ART. 7- NUOVI EDIFICI/INTERVENTI SULL'ESISTENTE**

Per gli edifici di nuova costruzione, in sede di approvazione del progetto definitivo, va presentata apposita relazione tecnica attestante, in via previsionale, la conformità del progetto ai parametri previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici”, come indicato dall'art. 69 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 40/2017.

Per il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi di agibilità delle opere edilizie subordinate al permesso di costruire (così come definite dall'art. 10 comma 1 del D.P.R. 6-06-2001 n. 380) dovrà essere eseguito apposito collaudo acustico in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. prima citato, riguardante:

- le partizioni orizzontali e verticali dell'edificio (indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti di diverse unità abitative, indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata, indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato);
- i servizi a funzionamento continuo (impianto di riscaldamento, aerazione e condizionamento);
- i servizi a funzionamento discontinuo (ascensore, scarichi idraulici, servizi igienici, rubinetteria).

La stessa procedura potrà essere richiesta per quegli interventi di carattere minore modificativi delle caratteristiche dell'ambiente abitativo così come definito dall'art. 2 comma 1b della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e delle relative componenti, servizi a funzionamento discontinuo / continuo di cui alle definizioni date dal D.P.C.M. 05.02.1997, limitatamente alle porzioni di immobili oggetto di intervento.





## **TITOLO IV – ATTIVITA' ALL'APERTO**

### **ART. 8- DISPOSIZIONI GENERALI**

Le attività normate dagli artt. 9 e 10 non sono tenute al rispetto dei limiti assoluti previsti dalla zonizzazione acustica comunale né dei limiti differenziali, a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo e pertanto si intendono autorizzati in deroga.

Macchinari ed impianti devono essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale.

Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti negli articoli seguenti, il superamento dei limiti deve essere autorizzato in deroga ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

### **ART. 9- MANUTENZIONE DEL VERDE**

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito:

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Il funzionamento continuativo dei macchinari rumorosi non deve essere protratto oltre le due ore.

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche è consentito:

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 19:00;
- nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

sia che esse siano condotte da operatori dei servizi pubblici o da operatori di imprese private appaltatrici di opere pubbliche

### **ART. 10- SERVIZI DI IGIENE URBANA E RACCOLTA RIFIUTI**

Lo spazzamento meccanizzato delle aree pubbliche, comprese le aree mercatali, è consentito dalle ore 06.00 alle ore 24.00, fatta eccezione per i casi in cui tali aree non siano sgomberate entro le ore 20.00; in tali casi l'attività di pulizia deve concludersi entro quattro ore dalla cessazione della manifestazione.

Le altre attività di igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.

### **ART. 11- UTILIZZO DI MACCHINE AGRICOLE**

E' consentito l'uso di macchine operatrici nelle zone del sistema agricolo, nei territori non insediabili ed in particolare nelle aree boscate appartenenti alla classe I, al fine di consentirne una adeguata manutenzione, in deroga permanente ai limiti di zona con le seguenti prescrizioni:

- i macchinari utilizzati devono essere conformi alle normative CE
- devono comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo.

### **ART. 12- ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE ALL'APERTO IN IMPIANTI FISSI**

Le attività sportive e/o ricreative svolte all'aperto in impianti fissi, che comportano emissioni di rumore superiori ai limiti di zona potranno essere svolte nell'intervallo orario 9.00÷22.00.

In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A)  $L_{eq}(A)$  misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare 70 dB(A).

E' esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.

Sono fatte salve le deroghe previste per manifestazioni temporanee, nei limiti previsti dall'art. 24 del presente Regolamento, sia per le strutture ad uso pubblico che per le strutture private.

### **ART. 13- CARICO E SCARICO MERCI**

Le operazioni di carico/scarico/movimentazione merci di esercizi commerciali dovranno essere effettuate in orari e con modalità tali da ridurre al minimo il potenziale disturbo arrecato alle abitazioni vicine; in ogni caso tali attività dovranno rispettare i vigenti limiti assoluti e differenziali della zonizzazione acustica comunale.



## TITOLO V – ATTIVITA' TEMPORANEE

### CAPO I – CANTIERI

#### ART. 14– ATTIVITÀ TEMPORANEE DI CANTIERI

Le emissioni sonore provenienti da cantieri edili che utilizzano macchinari e/o attrezzature rumorose, qualora superino i limiti di zona, sono consentite nei giorni feriali ed il sabato mattina, negli intervalli orari 8.00÷12.00 e 13.00÷19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa CEE ed il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo.

In questi intervalli orari le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono generalmente superare:

- 70 dB(A) dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00;
- 80 dB(A) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Non si considera il limite differenziale.

Qualora non sia assolutamente possibile contenere le emissioni sonore ai livelli descritti precedentemente, è consentito il limite di 85 dB(A) per non più di quattro ore complessive nella fascia 9:00÷12.00 e 15.00÷19.00.

Possono essere previste fasce orarie più restrittive qualora la rumorosità interessi ricettori particolarmente sensibili (scuole, ospedali, case di cura o riposo, ecc.).

In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività, non può essere superato il limite di immissione di 65 dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle 19:00. Particolari deroghe potranno essere concesse in relazione a lavori che producano livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

Le imprese titolari di cantieri edili di durata superiore a 30 giorni devono presentare al competente ufficio comunale, almeno trenta giorni prima dell'inizio attività, una richiesta di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumore unitamente ad una relazione in duplice copia redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, indicante:

- a) descrizione dell'attività
- b) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa
- c) elenco dettagliato delle attrezzature, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi
- d) clima acustico della zona prima dell'attività
- e) classificazione acustica dell'area
- f) valutazione dei livelli sonori immessi presso i ricettori maggiormente esposti, da individuarsi su una pianta aggiornata e dettagliata dell'area
- g) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

L'amministrazione comunale, entro quindici giorni dal ricevimento, potrà rilasciare l'autorizzazione, prescrivendo particolari accorgimenti da adottarsi durante i lavori e/o limitazioni d'orario, così pure come rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga.

Passato tale termine l'autorizzazione è da ritenersi concessa in termini provvisori (principio del "silenzio - assenso") sino all'emissione del provvedimento autorizzativo nel rispetto dei limiti e delle fasce orarie sopra indicate.

I lavoratori del cantiere dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune.

Copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.

Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, lavorazioni ed attrezzature utilizzate, limiti di immissione, accorgimenti per il contenimento del rumore, pena la revoca dell'autorizzazione al cantiere.

## **ART. 15- PROCEDURE SEMPLIFICATE PER DEROGA ATTIVITÀ DI CANTIERI BREVE DURATA**

1. Saranno esentati dalla presentazione della domanda di autorizzazione in deroga e della relazione firmata da tecnico competente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo:
  - a. i cantieri per i lavori di piccola manutenzione all'interno di edifici della durata non superiore a cinque giorni;
  - b. i cantieri per lavori di pronto intervento, con carattere di emergenza o urgenza, eseguiti ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Edilizio Comunale, fatto salvo che la presentazione della documentazione completa avverrà contestualmente alle richieste di permesso di costruire o altro titolo analogo;
  - c. i cantieri per i lavori di sistemazioni esterne consistenti in ripristini, piccoli interventi, manutenzione ordinaria/straordinaria di edifici della durata non superiore a cinque giorni;
2. dovranno presentare comunicazione contenente:
  - dati anagrafici dell'impresa esecutrice dei lavori o del proprietario dell'immobile
  - descrizione della tipologia di lavori da svolgere
  - indicazione delle principali attrezzature utilizzate
  - data di inizio e durata del cantiere

ma saranno esentati dalla presentazione della relazione firmata da tecnico competente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo:

- a. i cantieri per lavori che non comportano l'utilizzo di utensili e macchine particolarmente rumorosi (quali martelli demolitori pneumatici/elettrici, smerigliatrici, escavatori, ecc.) della durata compresa tra 6 e 30 giorni
- b. i cantieri per lavori che riguardano la manutenzione e la ristrutturazione di edifici in zone rurali distanti almeno 100 ml. da abitazioni o luoghi frequentati.

Le emissioni rumorose dovranno essere comunque contenute entro i limiti consentiti dalla buona tecnica.

## **ART. 16- EMERGENZE**

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga.

## **CAPO II – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

### **ART. 17- MANIFESTAZIONI TEMPORANEE– CAMPO DI APPLICAZIONE**

Sono regolamentate dal presente capo le seguenti manifestazioni temporanee

1. le manifestazioni temporanee quali sagre, feste di quartiere, feste patronali, processioni religiose, parate, feste di partito, manifestazioni a finalità culturali, di promozione sociale ed economiche, religiose, sportive, di volontariato, comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche
2. fiere e mercati
3. luna park, circhi, spettacoli viaggianti,



4. manifestazioni storiche (come definite dall'art. 32 della L.R. 1/2007 come aggiornata dall'art. 3 della L. R. 33/2017),
  5. concerti, spettacoli, manifestazioni musicali, teatrali, musica nei locali, cinema all'aperto.
- Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/1995 le manifestazioni temporanee possono essere autorizzate in deroga al rispetto dei limiti indicati dalla zonizzazione acustica comunale, mediante provvedimenti comunali che possono applicare specifiche prescrizioni.

#### **ART.18- SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

L'art. 6 della DGR Liguria n. 2510/1998 come aggiornata dalla DGR Liguria n. 572/2011, stabilisce che vengano effettuate non più di 60 manifestazioni all'anno sull'intero territorio comunale. Considerate l'estensione e la conformità del territorio, la particolare vocazione turistica del Comune di Lavagna, ricco di consolidate tradizioni storico – culturali, si ritiene necessario individuare aree specifiche all'interno delle quali coordinare le diverse tipologie di manifestazioni, in modo da garantire lo svolgimento dei differenti eventi nel rispetto delle tradizioni, garantendo il diritto d'impresa ma nello stesso tempo tutelando il diritto al riposo di residenti stanziali, fissando limiti ed orari da rispettare per ogni area (allegato III).

N. AREA	DENOMINAZIONE AREA	VIE E PIAZZA COMPRESSE NELL'AREA
1	P.ZZA MILANO	DA P.ZZA MILANO A VIA AURELIA INCROCIO VIA ALLO SCOGLIO E AREE INTERNE CORRISPONDENTI AL LITORALE
2	ARENELLE	CAVI ARENELLE E TRATTO DI LITORALE ANTISTANTE
3	BORGO	CAVI BORGO E TRATTO DI LITORALE ANTISTANTE
4	P.ZZA DELLA LIBERTÀ	P.ZZA DELLA LIBERTÀ VICOLI LIMITROFI
5	VIA XX SETTEMBRE	GIARDINI TORRE DEL BORGO
6	P.ZZA VITTORIO VENETO	PIAZZA VITTORIO VENETO, PIAZZA FALCONE, VIA MATTEOTTI, VICOLI LIMITROFI FINO A VIA DANTE
7	VIA DANTE	VIA DANTE, PIAZZA S. CATERINA, PORTICATO BRIGNARDELLO
8	P.ZZA CORDEVIOLA	P.ZZA CORDEVIOLA, VIA RAVENNA, PIAZZA UMBERTO IV PIAZZA MARINI C.SO BUENOS AIRES FINO A VIA CESARE BATTISTI
9	MADONNA DEL PONTE	P.ZZA PODESTA' E VIA MOGGIA
10	C.SO GENOVA	C.SO GENOVA C.SO BUENOS AIRES DA CESARE BATTISTI AL CONFINE CON CHIAVARI
11	VIA DEI DEVOTO	VIA DEI DEVOTO AREA PORTO DI LAVAGNA SOVRAPIASTRA
12	AREE COLLINARI	SANTA GIULIA, SORLANA, BARASSI
13	AREE RESIDUALI	

#### **ART. 19 - SAGRE E FESTE**

Le manifestazioni temporanee definite al Comma 1 dell'art. 17 vengono suddivise in base alla durata e all'orario dell'evento:

1. manifestazioni giornaliere di durata massima di otto ore in orario diurno: sono autorizzate in modo permanente se le emissioni sonore non superano il  $Leq(A)$  misurato presso l'edificio più esposto di 70 dB(A); in caso contrario deve essere presentata comunicazione allo sportello SUAP attraverso il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) su apposita modulistica (allegato IV);
2. manifestazioni giornaliere di durata massima di quattro ore che si protraggano anche in orario notturno (22.00 – 24.00): necessitano di comunicazione ove viene indicato l'organizzatore dell'evento, la strumentazione rumorosa utilizzata, data e orario dell'evento (se si tratta di manifestazioni itineranti anche il percorso); tale comunicazione deve essere presentata allo sportello SUAP attraverso il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) su apposita modulistica (allegato III);
3. manifestazione fino a tre giorni che si protraggano oltre alle ore 22.00 fino alle ore 24.00: deve essere presentata comunicazione allo sportello SUAP attraverso il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) su apposita modulistica (allegato III);
4. manifestazione superiore a tre giorni che si protraggano oltre alle ore 22.00 fino alle ore 24.00: istanza di autorizzazione in deroga con relazione di TCAA, allo sportello SUAP attraverso il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) su apposita modulistica (allegato III).

#### **ART. 20- FIERE MERCATI**

Le manifestazioni temporanee definite al Comma 2 dell'art. 17 sono autorizzate in modo permanente.

#### **ART. 21- LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Le manifestazioni temporanee definite al Comma 3 dell'art. 17 possono essere svolte in aree individuate con DGC n. 16 del 02/02/2018 e successive revisioni annuali, sono autorizzate se di durata inferiore a tre giorni ed in orario diurno, devono presentare comunicazione qualora si protraggano oltre tre giorni e fino alle 22.00; devono presentare istanza per autorizzazione in deroga ai limiti della zonizzazione acustica, se si protraggono oltre i tre giorni e in orario notturno tra le 22.00 fino alle ore 24.00. Tale istanza deve essere presentata allo sportello SUAP attraverso il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) su apposita modulistica (allegato IV).

In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [ $Leq(A)$ ], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare i 70 dB(A) negli intervalli orari 7.00÷22.00. ed i 65 dB(A) nell'intervallo orario 22.00 ÷ 24.00.

Non si considera il limite differenziale.

#### **ART. 22- MANIFESTAZIONI STORICHE**

Le manifestazioni temporanee definite al Comma 4 dell'art. 17 si intendono autorizzate in modo permanente fino alle ore 24.00.

Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [ $Leq(A)$ ], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare i 70 dB(A) negli intervalli orari 7.00÷22.00 ed i 65 dB(A) nell'intervallo orario 22.00 ÷ 24.00.

Non si considera il limite differenziale.

Ulteriori autorizzazioni in deroga potranno essere concesse dall'amministrazione comunale per manifestazioni storiche di particolare rilevanza, previa apposita richiesta dell'Organizzatore.

#### **ART. 23 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE PERIODICHE**



Le manifestazioni temporanee periodiche da effettuarsi nel periodo di bassa stagione (dal 1 ottobre al 31 maggio di ogni anno e all'interno dei locali) possono essere svolte dagli esercizi di vicinato previa richiesta di nulla osta acustico, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Il nulla osta acustico per questa tipologia di eventi autorizzerà lo svolgimento di serate musicali fino alle ore 24.00.

Se tali eventi sono svolti in esterno anche durante la stagione estiva, ogni anno va presentato un calendario degli stessi affinché il Comune possa verificare la non sovrapposizione tra due eventi nella stessa serata e nella stessa zona.

## **ART 24- MANIFESTAZIONI MUSICALI ESTIVE SVOLTE DA PUBBLICI ESERCIZI**

Le manifestazioni temporanee definite al Comma 5 dell'art. 17 possono essere svolte nel periodo estivo (1 giugno – 30 settembre) in orario notturno fino alle ore 24.00, sulla base dei seguenti requisiti:

- in ogni zona come definita all'art. 18 possono essere autorizzate un massimo di 30 serate;
- le serate devono essere al massimo due dal venerdì alla domenica e una dal lunedì al giovedì;
- non sono autorizzabili più manifestazioni nella stessa sera in ciascuna zona;
- non sono autorizzabili più manifestazioni nella stessa sera in zone limitrofe a meno di 100 mt. tra le sorgenti sonore;
- non sono autorizzabili serate se viene svolta in quella zona una manifestazione storica o una manifestazione indicata al Comma 1 dell'art. 17;
- ogni attività o associazione che intenda svolgere le manifestazioni definite al comma 5 dell'art. 17 deve presentare all'ufficio SUAP un calendario con l'indicazione della tipologia di evento, la durata, la descrizione e collocazione delle sorgenti rumorose e la dichiarazione che le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare i 70 dB(A) negli intervalli orari 7.00÷22.00. ed i 65 dB(A) nell'intervallo orario 22.00 ÷ 24.00.; entro il 28 febbraio di ogni anno. (farà fede il protocollo).

Il Comune di Lavagna emetterà un provvedimento ove saranno indicate le attività autorizzate entro il 30 aprile di ogni anno.

## **TITOLO VI – ALTRE SORGENTI RUMOROSE**

### **ART. 25- ALLARMI ACUSTICI**

I sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di tre minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno. (art. 153 codice della strada)

### **ART. 26- ALTOPARLANTI**

L'uso di altoparlanti esterni su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.

### **ART. 27- FUOCHI D'ARTIFICIO**

Sono consentiti spari e fuochi di artificio per le feste patronali o per manifestazioni particolari e/o di quartiere a condizione che venga presentata ed inviata al Settore Ambiente, almeno cinque giorni prima dell'evento, un'autocertificazione nella quale dovrà essere dichiarato:

- a) i dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante della ditta che esegue gli spari;
- b) il luogo ed il sito in cui svolge la sparata;
- c) la data e l'ora in cui svolgono gli spari e per la quale si richiede la deroga;
- d) la durata in minuti della sparata o delle sparate

#### **ART. 28- ATTIVITÀ RUMOROSE PRESSO LUOGHI DI CULTO**

1. È sempre ammesso l'utilizzo di campane o orologi campanari o altri apparecchi di diffusione del suono utilizzati per scopi liturgici o connessi all'esercizio del culto o dell'uso religioso, secondo quanto stabilito dalle disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato. Le attività di cui al presente comma non dovranno essere autorizzate in deroga. La durata del suono per l'avviso delle celebrazioni liturgiche non deve superare i cinque minuti, con l'eccezione di particolari solennità; le presenti disposizioni si applicano anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici e comunque la durata deve essere ispirata a criteri di moderazione. Gli eventuali rintocchi dell'orologio campanario dovranno essere limitati alle ore e alla mezz'ora.
2. L'utilizzo delle campane in contesti diversi da quelli indicati nel comma 1, quali attività di dimostrazione, insegnamento e addestramento per gruppi e/o associazioni per la loro formazione, costituisce un'attività che viene ricompresa nelle manifestazioni temporanee di cui al Capo II del Titolo V del presente regolamento.

#### **ART. 29- ATTIVITÀ VENATORIA**

E' altresì consentito l'esercizio dell'attività venatoria su tutto il territorio comunale in deroga permanente ai limiti della zonizzazione acustica comunale, nel rispetto delle normative vigenti sulla caccia.

### **TITOLO VII – CONTROLLI E SANZIONI**

#### **ART. 30- ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 6 e 14 della Legge 447/95 e all'art. 6 della Legge regionale 12/98, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina e delle disposizioni tecniche relative ai permessi di costruire e licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali, alle attività all'aperto ed alle attività temporanee, così come previsto nei punti precedenti;
- c) dell'esecuzione da parte delle imprese degli eventuali piani di risanamento acustico.

#### **ART. 31- ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, il Sindaco può ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

#### **ART. 32- SOSPENSIONE/REVOCA AUTORIZZAZIONI**





Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa. Analogamente, il mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei provvedimenti autorizzativi in deroga per le attività rumorose temporanee (cantieri edili, manifestazioni, ecc.) comporterà la revoca del provvedimento autorizzativo e la sospensione dell'attività in questione.

### ART. 33- SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art. 10 della L. 447/95 e all'art. 15 della LR. n. 12/1998. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità, nonché le disposizioni contenute nel Testo Unico dell'edilizia approvato con D.P.R. n. 380/2001.

Riferimento normativo	Sanzione
L. 447/95 art. 10 c.1 – non ottemperanza provvedimenti dell'autorità	Da € 1.032,00 a € 10.329,00
L. 447/95 art. 10 c. 2 modificato dalla L. 426/98 L. R. n. 12/98 art. 15 c. 1 lett. a) – supero dei limiti di emissione o di immissione	Da € 516,00 a € 5.164,00
L. 447/95 Art. 10 c. 3 – Violazione delle disposizioni emanate in attuazione della L. 447/95	Da € 258,00 a € 10.329,00
L.R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. b) – Supero reiterato dei limiti di emissione ed immissione	Da € 1.032,00 a € 10.329,00
L.R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. c) – Mancata presentazione al Comune del Piano di Risanamento acustico delle imprese (se dovuto) o mancato adeguamento ai limiti imposti della classificazione acustica	Da € 516,00 a € 3.098,00
L.R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. d) – Supero dei limiti individuati nei regolamenti comunali (fatti salvi i casi di deroghe autorizzate)	Da € 258,00 a € 1.549,00
L. 447/95 art. 10 c.1 – non ottemperanza provvedimenti dell'autorità	Da € 1.032,00 a € 10.329,00
L. 447/95 art. 10 c. 2 modificato dalla L. 426/98 L. R. n. 12/98 art. 15 c. 1 lett. a) – supero dei limiti di emissione o di immissione	Da € 516,00 a € 5.164,00
L. 447/95 Art. 10 c. 3 – Violazione delle disposizioni emanate in attuazione della L. 447/95	Da € 258,00 a € 10.329,00
L.R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. b) – Supero reiterato dei limiti di emissione ed immissione	Da € 1.032,00 a € 10.329,00
L.R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. c) – Mancata presentazione al Comune del Piano di Risanamento acustico delle imprese (se dovuto) o mancato adeguamento ai limiti imposti della classificazione acustica	Da € 516,00 a € 3.098,00
L.R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. d) – Supero dei limiti individuati nei regolamenti comunali (fatti salvi i casi di deroghe autorizzate)	Da € 258,00 a € 1.549,00

## **ALLEGATI**

Allegato I - riferimenti normativi

Allegato II – specifiche tecniche

Allegato III – planimetria zone per manifestazioni temporanee

Allegato IV – modulistica